

Alla
TIRRENIA/CIN – NAPOLI
MOBY LINES - LIVORNO
SNAV - NAPOLI
CAREMAR – NAPOLI
LAZIOMAR – NAPOLI
DELCOMAR – CARLOFORTE
NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO – NAPOLI
ALILAURO GRUSON – NAPOLI
TOREMAR – LIVORNO
MADDALENA LINES – LA MADDALENA

Oggetto: **Circolare Fedarlinea n. 4 – Serie FISCO E TRIBUTI – Regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare ai sensi dell’art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972. Chiarimenti**

Facciamo riferimento alla Risoluzione n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate, avente per oggetto il regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare, che alleghiamo per pronto riferimento.

Il documento si ricorda chiarisce i termini entro cui è legittimo esentare talune cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle “navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciale, industriale e della pesca.

Il regime di non imponibilità è previsto dall’art. 8-bis, lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale disposizione recepisce l’articolo 148, lettera a), c) e d) della direttiva 112/2006/CE.

Secondo tale regime, la nave può considerarsi, ai soli fini dell’art. 8-bis citato, adibita alla navigazione in alto mare, se con riferimento all’anno precedente rispetto a quello in cui s’invoca la non imponibilità, ha effettuato in misura superiore al 70 per cento viaggi in

alto mare (ovvero, oltre 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d'imposta.

A seguito della predetta pubblicazione, l'Agenzia ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di una ulteriore Risoluzione protocollata con il N. 6/E del 16/01/2018 di cui si allega copia.

Il documento si compone di ulteriori chiarimenti utili per precisare il concetto di non imponibilità IVA.

Cordiali saluti.

All.:

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA (FEDARLINEA)

IL PRESIDENTE

Com.te Raffaele Aiello

